

Giudice di Pace di Gragnano

Sentenza n. 457/2026 del 30-03-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO

Il Giudice di ### avv. ### di Somma ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 2296 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2023 avente ad oggetto ### vertente ### in persona del legale rapp.te p.t.

rappresentato e difeso dall'avvocato ### e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in

Castellammare di ### alla via E.### n.7 come da procura in atti ATTORE

E ### 24 ore srl (### in persona del legale rappresentante pro tempore, c/o rappresentanza per l'### sita in ### via ### 32) elettivamente domiciliata in

di stabia alla via ### n.3 presso lo studio dell'avv.to ### sansone che la difende e rappresenta unitamente agli avv.ti ### e ### giusta procura agli atti

CONVENUTA

D'### residente in ### alla via ### - CONTUMACE Ragioni di fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato l'istante evocava in giudizio i convenuti affinché venissero condannati in solido dal Giudice adito a pagare i danni provocati al ### di proprietà di esso istante in conseguenza dell'

incidente avvenuto il ###, alle ore 16:40 in S.### alla via ### ; ### Il

sinistro era stato caratterizzato dalla seguente dinamica : Il motociclo ###

T-### di proprietà di D'### proveniente da una traversa laterale e

nell'immettersi improvvisamente su via ### urtava con la sua parte anteriore la parte sinistra dell'autovettura attorea che percorreva la detta strada con

direzione ### A causa di tanto l'auto attorea sbandava al fine di evitare il colpo e urtava con la sua parte anteriore destra contro il muro di cinta

riportando così danni diretti ed indiretti Instaurato il contraddittorio si costituiva la sola compagnia di assicurazione la quale contestava l'assunto

attoreo. Non si costituiva il responsabile civile ### la regolarità della

proposizione della domanda (regolare messa in mora, , rispetto dello spatium

deliberandi e dei termini a comparire), espletata regolare istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, ,prima che venissero precisate le conclusioni, questo giudice, sussistendone i presupposti formulava una proposta transattiva ex art. 185 cpc, rifiutata dalla compagnia di assicurazioni pertanto venivano precisate le conclusioni nel senso dell'accoglimento della domanda all'udienza del 29.01.2026 all'esito della quale la causa veniva discussa riservata in decisione.

RAGIONI DI DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Delle questioni preliminari. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del responsabile civile ### proponibilità della domanda La domanda è proponibile in quanto l'attore ha rispettato quanto imposto dal ### 209/2005 sia in ordine all'invio della nota di messa in mora, sia relativamente al contenuto della stessa , sia relativamente ai tempi da osservare per la proposizione dell'azione ### legittimazione delle parti

E' stata data altresì prova della legittimazione attiva che passiva con gli atti depositati ### targa di prova In via preliminare, giova chiarire che la targa di prova è un particolare regime autorizzatorio disciplinato dalla normativa vigente che consente la circolazione su strada di veicoli non ancora immatricolati ovvero non destinati alla circolazione ordinaria, purché tale utilizzo avvenga per finalità specifiche quali prove tecniche, sperimentali, dimostrazioni, trasferimenti o esigenze connesse alla vendita o allestimento. Elemento centrale di tale disciplina non è tanto la natura del veicolo, quanto il possesso di una autorizzazione ministeriale rilasciata al soggetto utilizzatore della targa di prova. Tale autorizzazione abilita alla circolazione nei limiti funzionali previsti dalla legge, rendendo pienamente legittimo l'utilizzo del veicolo su strada pubblica quando ricorrano le finalità consentite .Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto da controparte, risulta agli atti la sussistenza dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo danneggiato, con conseguente piena legittimità dell'utilizzo della targa di prova al momento del sinistro.

Ne deriva che: non è configurabile alcuna violazione della normativa sulla circolazione; l'asserita impossibilità di circolare su pubblica via è smentita

dalla documentazione prodotta; l'eccezione avversaria si fonda su una lettura parziale e distorta della disciplina di riferimento, che non vieta in assoluto la circolazione con targa di prova, bensì la subordina al rispetto di condizioni che, nel caso concreto, risultano soddisfatte.

Delle risultanze istruttorie l'istruttoria espletata, ha dimostrato la veridicità dell'accadimento dando prova della fondatezza della pretesa dell'attore in ordine all'accertamento dei fatti di cui è causa. I fatti assunti dall'attore sono stati provati dal teste di parte attrice. rese dopo l'assunzione dell'impegno a riferire la verità. Lo stesso dichiarava:

Era verso la metà di luglio dell'anno 2022 ed erano le ore 16:30/16:40 circa ed io ero alla guida del mio motociclo che percorrevo via ### nel Comune di ### con direzione ### quando l'auto ### che mi precedeva rimaneva coinvolta in un incidente. Ricordo che un motociclo ### T-### di colore nero condotto da un uomo, proveniente da una traversa laterale per immettersi in via ### nello svoltare alla sua destra per immettersi in detta via con direzione ### la ### finiva per urtare con la sua parte anteriore laterale sinistra, la parte anteriore sinistra della ### di colore nero, condotto da un uomo che percorreva ### con direzione ### aveva targa di prova posizionata sulla targa posteriore. Il motociclo uscì dalla traversa che era posta sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia tenuta da me e dal conducente della ### Dopo l'urto, la ### finiva con la sua parte anteriore destra contro il muro posto alla sua destra. Mi sono avvicinato per prestare soccorso ed anche il conducente del motociclo T-Max si è fermato. Preciso che insieme con il conducente a bordo del motociclo vi era un uomo che lamentava qualche dolore al corpo ma non tale da richiedere l'intervento dell'ambulanza. Ricordo che i due conducenti si scambiarono i dati pacificamente. Nessuna autorità è intervenuta nel luogo del sinistro. ### è una strada a doppio senso di marcia. Ricordo che la ### per urto diretto riportava danni al paraurti anteriore e modanature arco passaruota invece per urto indiretto, danni al paraurti anteriore con modanature proiettore destro e faretto. Riconosco nelle foto mostratemi l'auto ### ed i relativi danni che sottoscrivo. Prima di andare via, ho lasciato i miei dati ed il mio numero di cellulare al conducente della ### qualora avessimo avuto bisogno di una

testimonianza ### deposizione resa ###esame congiunto dell'atto di citazione e della deposizione testimoniale emerge un quadro complessivamente coerente, lineare e privo di contraddizioni rilevanti, idoneo a fondare un giudizio positivo in ordine all'attendibilità e credibilità del teste, nonché alla genuinità della prova resa. In primo luogo, la narrazione del teste si presenta sostanzialmente conforme alla dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore. In particolare, entrambi i racconti convergono su elementi centrali e qualificanti: la provenienza del motociclo ### T-Max da una traversa laterale, l'immissione sulla via ### l'urto tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore sinistra della ### nonché la successiva perdita di controllo del veicolo attoreo con urto finale contro il muro di cinta. Tale convergenza sui fatti principali rafforza l'attendibilità intrinseca della deposizione. La credibilità del teste risulta ulteriormente corroborata dalla ricchezza di particolari concreti e dalla collocazione spaziotemporale precisa dell'evento (metà luglio 2022, fascia oraria 16:30-16:40, localizzazione in via ### nel Comune di ### direzione di marcia dei veicoli). Tali elementi denotano una percezione diretta dei fatti e non una ricostruzione meramente ipotetica o indotta. Particolarmente significativa, sotto il profilo della genuinità della prova, è la presenza nella deposizione di alcuni passaggi dal contenuto più generico o non perfettamente tecnico, come ad esempio l'indicazione approssimativa dell'orario ("16:30/16:40 circa") o la descrizione non specialistica dei danni. Tali elementi, lungi dal deporre in senso negativo, costituiscono anzi indice di spontaneità della narrazione, in quanto rivelano l'assenza di una preventiva e artificiosa costruzione del racconto. Una deposizione eccessivamente precisa e rigidamente coincidente in ogni minimo dettaglio con l'atto introduttivo potrebbe, al contrario, far sorgere dubbi di eterodirezione o preparazione; nel caso di specie, invece, le fisiologiche sfumature e approssimazioni rafforzano l'impressione di autenticità. Il teste, inoltre, riferisce circostanze ulteriori non necessariamente funzionali alla posizione della parte attrice - quali l'assenza di intervento delle autorità, lo scambio pacifico dei dati tra i conducenti e la presenza di un passeggero sul motociclo con lievi dolori - che contribuiscono a delineare un

racconto equilibrato e non strumentale, indice di imparzialità.

Va poi evidenziato che il teste si qualifica come soggetto terzo, privo di un interesse diretto nella controversia, il quale ha assistito casualmente al sinistro e ha spontaneamente lasciato i propri recapiti per eventuali necessità testimoniali. Anche tale circostanza depone a favore della sua affidabilità. In conclusione, la deposizione appare intrinsecamente coerente, logicamente plausibile e pienamente compatibile con la prospettazione attorea. Le lievi imprecisioni e i passaggi più generici, lungi dal minarne il valore, ne confermano la spontaneità e la non artefazione, consentendo di ritenere la prova testimoniale genuina, attendibile e idonea a contribuire all'accertamento dei fatti di causa. ### presenza agli atti del CAD a doppia firma

Agli atti del giudizio risulta prodotto un modulo di constatazione amichevole di incidente (c.d.

C.A.D.) recante la sottoscrizione di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, circostanza che ne qualifica in modo pregnante la valenza probatoria. Invero, il C.A.D. a doppia firma non costituisce una mera dichiarazione unilaterale di parte, bensì integra una dichiarazione congiunta dei soggetti coinvolti in ordine alle modalità di verifica del sinistro. ### il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale documento assume natura di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., con efficacia probatoria nei confronti dei sottoscrittori relativamente ai fatti storici ivi rappresentati, salva la possibilità di fornire prova contraria idonea a superarne il contenuto.

La sottoscrizione congiunta implica una sostanziale convergenza delle parti sulla dinamica del sinistro, conferendo al documento un elevato grado di attendibilità, in quanto espressione di una ricostruzione condivisa. Ne deriva che esso fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni e assume rilevante forza persuasiva in ordine al contenuto, da valutarsi nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.

Orbene, anche a voler considerare il C.A.D., isolatamente esaminato, quale elemento meramente indiziario, è proprio la sua lettura sistematica e coordinata con gli ulteriori elementi probatori acquisiti a conferirgli una valenza

rafforzativa decisiva. In particolare, la piena coincidenza tra quanto ivi riportato, le allegazioni contenute nell'atto di citazione e le dichiarazioni rese dal teste - soggetto terzo, privo di interesse e ritenuto attendibile - consente di attribuire al documento una funzione di riscontro esterno particolarmente significativa.

In tale prospettiva, il C.A.D. si inserisce in un quadro probatorio unitario, caratterizzato da convergenza, coerenza e assenza di contraddizioni, nel quale ogni elemento conferma e rafforza l'altro. La concordanza tra fonte documentale e prova orale esclude, infatti, il rischio di ricostruzioni artificiose o non veritiere, contribuendo alla formazione di un convincimento solido e logicamente fondato.

Deve pertanto ritenersi che il C.A.D. a doppia firma, pur potendo essere considerato, se isolato, quale indizio di prova, nel contesto dell'istruttoria complessivamente svolta assuma una portata ben più incisiva, fungendo da elemento di conferma e rafforzamento sia delle deduzioni attoree contenute in citazione sia delle risultanze della prova testimoniale, concorrendo in modo determinante all'accertamento della responsabilità per il sinistro oggetto di causa.

Sulle risultanze della scatola nera e sulle risultanze della relazione tecnica elaborata dal perito della convenuta assicurazione

Si osserva: " E' possibile una interpretazione dell' art. 145 bis del CAP orientata costituzionalmente così da soddisfare le esigenze di tutela effettiva del diritto di difesa" E' quanto deciso dal Tribunale di ### nella persona del giudice ### del

Sorbo con sentenza n. 1622/23 pubblicata il ###, il cui assunto è qui condiviso. Ritiene l'### giudice: E' vero che per quel che concerne la c.d. scatola nera il citato art. prevede che " le risultanze del dispositivo formano piena prova...dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro cui sono prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo", ma ciò non può essere inteso in senso assoluto: i dati forniti dalla ### box vanno infatti esaminati criticamente per verificare se gli stessi - alla luce dello stato attuale della scienza e della tecnica possano davvero

rappresentare i fatti in maniera indubitabile.

Le scatole nere infatti innanzitutto registrano (secondo sofisticati algoritmi) il percorso del veicolo riportandolo su mappa. Nel fare ciò essi ricorrono a sistemi di ### che individuano la posizione in base a segnali satellitari.

Inoltre esse rilevano eventuali crash (cioè urti) dell'auto in cui sono installate e inviano i relativi dati ad una centrale operativa di monitoraggio.

Esiste, almeno allo stato attuale pur sempre un margine di errore o meglio di approssimazione che sicuramente non è eccessiva ma impone che del tracciato che si ricava dalla scatola nera si faccia uso accorto. Come per esempio lo scarto della posizione di pochi metri, o il fatto che spesso i dispositivi in questione non rilevino gli urti minimi (la cui accelerazione sia inferiore a 2g). In tali ipotesi non si può parlare di malfunzionamento e quindi non vi è dimostrazione di sorta da dare, ma proprio nel rispetto della norma va evidenziato che è possibile che (restando al dato letterale della norma) le risultanze del dispositivo restituiscano fatti che non siano del tutto inerenti alla realtà.

Per tali motivi il dato fornito va apprezzato nel suo complesso e raffrontato con le altre prove, per verificare se esso possa essere utilizzato tal quale ci appare o se invece vi possa essere il dubbio che i fatti che esso restituisce non siano leggermente diversi e compatibili con la dinamica che invece fornisce la parte. In definitiva (continua il giudice) il dato fornito dalla scatola nera va esaminato in maniera critica insieme alle altre emergenze istruttorie: bisognerà verificare in concreto di volta in volta(in ragione di tutto quanto risulta dagli atti, dalle prove e dalla valutazione logico-sistematica e dei fatti) se il dato che essa ha fornito - alla luce delle possibili approssimazioni sopra evidenziatevalga ad escludere del tutto l'accadimento così prospettato dalla parte

Alla luce di tali argomentazioni e esaminando il caso di specie si rileva che Le deduzioni difensive fondate sui dati estrapolati dal dispositivo GPS installato sul motociclo assicurato, pur rivestendo natura di prova legale ai sensi della normativa vigente in materia di dispositivi elettronici di registrazione, non appaiono, nel caso di specie, idonee a scalfire il complessivo impianto probatorio emerso nel corso del giudizio. Ed invero, il

valore probatorio privilegiato della c.d. "scatola nera" attiene ai dati oggettivamente registrati dal dispositivo (quali posizione, tempi e tracciato), ma non si estende automaticamente alla loro interpretazione né esclude la necessità di una valutazione critica degli stessi, specie laddove emergano elementi idonei a metterne in dubbio la completezza, precisione o corretta rilevazione. In altri termini, la natura di prova legale non comporta un'automatica e indiscriminata prevalenza su ogni altra risultanza istruttoria, potendo il giudice apprezzarne la portata alla luce del complessivo quadro probatorio. Nel caso di specie, la prospettazione secondo cui il motoveicolo non avrebbe percorso via ### nel giorno e nell'ora del sinistro si fonda su una lettura del tracciato GPS che, tuttavia, si pone in evidente contrasto con una pluralità di elementi convergenti e reciprocamente corroboranti: l'atto di citazione, il C.A.D. a doppia firma e, soprattutto, la prova testimoniale resa da soggetto terzo e disinteressato.

Ma soprattutto, tale ricostruzione risulta difficilmente conciliabile con le risultanze tecniche provenienti dalla stessa compagnia convenuta. Il tecnico incaricato, infatti, ha accertato direttamente sul veicolo ### la presenza di danni coerenti con un urto iniziale sul lato sinistro e con un successivo impatto contro ostacolo fisso sul lato destro, in piena aderenza alla dinamica descritta dall'attore e confermata dal teste. Lo stesso elaborato peritale, richiamando i principi della dinamica ($F = m \cdot a$), riconosce la compatibilità dello spostamento del veicolo con una reazione all'urto subito, presupponendo dunque l'effettivo verificarsi del contatto tra i mezzi.

Si configura, pertanto, una evidente discrasia tra il dato tecnico derivante dal GPS e le ulteriori risultanze istruttorie, tra cui - in modo particolarmente significativo - quelle provenienti dalla medesima parte convenuta. In tale contesto, il dato della "scatola nera", pur qualificato come prova legale, non può essere considerato in modo avulso dal resto del materiale probatorio, dovendo essere interpretato e valutato in chiave sistematica.

La convergenza tra prova documentale (C.A.D.), prova orale e accertamento tecnico diretto sui danni costituisce, infatti, un quadro probatorio solido, coerente e privo di contraddizioni, idoneo a prevalere su una risultanza

elettronica che, seppur assistita da particolare efficacia, non risulta nel caso concreto univoca né immune da possibili criticità interpretative o tecniche. Ne consegue che i dati della scatola nera, pur mantenendo la loro natura di prova legale, devono essere ridimensionati nella loro portata dimostrativa, in quanto non coerenti con il complesso delle altre prove acquisite, dovendosi invece attribuire prevalenza alle risultanze peritali e agli ulteriori elementi istruttori, tutti convergenti nel confermare la dinamica del sinistro così come dedotta in citazione e riscontrata dalla prova testimoniale. Il principio consacrato nell'art. 115 c.p.c. secondo cui il Giudice ha l'obbligo di decidere iuxta allegata et probata, importa che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti, cioè dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione e dalle prove offerte dalle parti medesime. Ed infatti resta affidato al giudice di merito il compito di accertare correttamente motivando le proprie conclusioni se i fatti esposti dal danneggiato corrispondono a verità formando il proprio convincimento valutando le prove secondo il suo prudente apprezzamento per cui questo giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti dall'attore ### ricostruiti i fatti oggetto del presente procedimento, trattasi ora di verificare in quale categoria giuridica gli stessi devono essere sussunti.

La fattispecie in esame rientra nell'ambito della responsabilità da circolazione dei veicoli, regolata dall'art. 2054 c.c., trattandosi di sinistro stradale tra veicoli in movimento, con produzione di danni sia da urto diretto sia da conseguenze ulteriori immediatamente derivanti dall'impatto iniziale. Trova pertanto applicazione il criterio presuntivo di responsabilità di cui al secondo comma della citata norma, salvo prova contraria circa l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Sotto il profilo della condotta, assume rilievo determinante la violazione delle norme del

Codice della ### ed in particolare dell'art. 140 C.d.S., che pone a carico degli utenti della strada un generale obbligo di comportamento improntato alla prudenza, diligenza e attenzione, al fine di evitare pericoli per la

circolazione e tutelare l'incolumità altrui. Tale disposizione esprime un principio cardine dell'ordinamento in materia di circolazione stradale, configurandosi come norma di chiusura del sistema, idonea a ricomprendere tutte quelle condotte non espressamente tipizzate ma comunque contrarie ai canoni di sicurezza. Nel caso di specie, la manovra di immissione da strada laterale, così come descritta, appare altresì in contrasto con le specifiche norme che impongono l'obbligo di dare precedenza ai veicoli già circolanti sulla strada principale (artt. 145 e 154 C.d.S.), nonché con i principi generali di comune prudenza che governano le manovre di svolta e immissione nel flusso veicolare. Tali norme devono essere lette in combinazione con l'art. 141 C.d.S., che impone al conducente di regolare la velocità in modo da poter compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, e con il più ampio dovere di controllo del veicolo. ### di tali precetti integra un comportamento colposo, rilevante ai fini della responsabilità civile, in quanto contrario alle regole cautelari poste a tutela della sicurezza della circolazione. In tale prospettiva, l'art. 140

C.d.S. assume valore di clausola generale che rafforza l'obbligo di prevedere ed evitare situazioni di pericolo, imponendo una condotta attiva e diligente. Ne consegue che i fatti di causa devono essere sussunti nella categoria della responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale, con applicazione dell'art. 2054 c.c., alla luce anche delle violazioni delle norme del ### della ### sopra richiamate, le quali costituiscono parametri normativi di riferimento per l'accertamento della colpa e per la valutazione della condotta dei soggetti coinvolti nel sinistro. Alla luce dei sopra esposti princìpi, non appare dubbio che ricorrano, nella fattispecie in esame, i presupposti idonei a configurare la responsabilità della auto del convenuto nella causazione dell'evento dannoso. La domanda pertanto va accolta. ### quantificazione del danno Va ora riferito sulla quantificazione dei danni riportati dalla auto attorea ### giudice relativamente alla quantificazione del danno a cose ritiene di confermare quanto indicato nella propost atransattiva La proposta transattiva, pur non avendo valore vincolante né potendo essere qualificata come riconoscimento definitivo del diritto, costituisce tuttavia un elemento di valutazione attendibile, in quanto

espressione di una stima del danno elaborata sulla base dei dati tecnici e documentali disponibili e frutto di un confronto tra le parti. Nel caso di specie, l'importo indicato nella proposta transattiva risulta congruo e proporzionato rispetto alla tipologia dei veicoli coinvolti, alla natura dei danni descritti e alla dinamica del sinistro accertata, oltre a presentarsi coerente con le risultanze documentali prodotte (fotografie, preventivi e/o indicazioni sui danni subiti). Deve altresì evidenziarsi che la proposta transattiva è intervenuta in un contesto processuale nel quale le parti avevano piena contezza delle rispettive posizioni, sicché la stessa assume valore di parametro di riferimento attendibile, specie in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio o di ulteriori elementi istruttori di segno contrario. Inoltre, il richiamo alla proposta transattiva appare conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, consentendo al ### di pervenire a una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la prova del preciso ammontare risulti difficoltosa o incompleta, ma il danno sia comunque certo nella sua esistenza. La circostanza che la proposta transattiva sia rimasta priva di specifiche e motivate contestazioni rafforza ulteriormente la legittimità del suo utilizzo quale criterio di liquidazione. Pertanto, alla luce della convergenza degli elementi istruttori e in difetto di parametri più attendibili, il Giudice ritiene di potersi legittimamente riferire agli importi indicati nella proposta transattiva, quale criterio equo e ragionevole per la determinazione dei danni materiali subiti dai veicoli, con conseguente liquidazione nei limiti di quanto ivi previsto. Alla luce di tanto il giudice conferma la cifra di € 4.800,00 da rimettere a titolo di risarcimento danni. Agli importi sopra riferiti devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale. Al riguardo, il presupposto comune è, da un lato, che il risarcimento del danno, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario, costituisce un debito di valore, per cui esso va liquidato tenuto conto della sopravvenuta perdita di valore della moneta, e, dall'altro, che sulla somma a liquidarsi sono dovuti gli interessi. Quanto alla data di decorrenza di detti interessi, ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento maggioritario secondo il quale, in tema di debito di valore, la

rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poichè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato qual'era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione devono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. Il danno, pertanto, va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, prova che peraltro parte attrice non ha fornito. ### somma così liquidata e determinata a titolo di risarcimento del danno sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire ed a compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene; tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento. Alla luce dei sopra esposti criteri, pertanto, vanno riconosciuti a parte attrice, a ristoro della "diminuzione patrimoniale" subita per effetto del fatto illecito generatore del danno, sulla somma di € 3000,00. anche rivalutazione ed interessi legali (rivalutazione - secondo gli indici ### ed interessi legali - nella misura pro tempore vigente - calcolati dalla data dell'evento fino al saldo). ### mancata accettazione della proposta transattiva senza una motivazione

La proposta ai sensi dell'art.185 bis cpc viene attuata in una cornice, predecisionale ed allo stato degli atti, nella quale entrano in gioco parametri ed elementi, anche equitativi, diversi da quelli, unici, presi in considerazione con la sentenza. Si può senza difficoltà escludere che le parti abbiano un obbligo di aderirvi. ### perché si tratta, appunto, di una proposta e non di un ordine. Pur tuttavia le parti non possano del tutto disinteressarsi a tale provvedimento ed al suo contenuto o non prenderlo in nessuna considerazione La

proposta del giudice si inserisce in un lungo percorso in cui governo e parlamento hanno sempre più compreso e rafforzato l'armamentario processuale volto a evitare che ogni situazione contenziosa debba sfociare in una causa e all'interno di essa, in una sentenza. Perché si è capito che tale enorme ridondanza del contenzioso giudiziario non è gestibile e provoca enormi ritardi e disfunzioni nel sistema della giustizia civile, non emendabili né all'attuale con i mezzi ed il personale a disposizione e neppure con quelli che si possono ragionevolmente immaginarsi disponibili nel medio e nel lungo periodo.

Mediazione, accertamento tecnico preventivo in funzione di conciliazione ex art 696 bis, proposta del giudice ex art.185 bis, ma anche filtri, maggiori costi per le cause, nuova disciplina delle spese in giudizio (art.91 comma I° e 92 co.II°) e della responsabilità per domande che non dovevano essere proposte o impensabili resistenze (arg.ex art.96 III°), sono tutti emblematici segnali di tale cambiamento di mentalità, cultura ed approccio al PROBLEMA GIUSTIZIA CIVILE ed alle riforme necessarie per farla funzionare davvero. In tale contesto, il giudice deve valutare la condotta delle parti in merito alla proposta al fine di accertare se abbiano assunto un comportamento serio, consapevole e responsabile (che non vuol dire affatto inevitabile accettazione della proposta). In altre parole se il rifiuto dell'accettazione sia e quanto giustificato da circostanze che devono essere esposte a verbale come espressamente previsto dal giudice nella ordinanza che contiene la proposta come supra riportata. A fronte di tale proposta, ampiamente motivata e sicuramente ragionevole, viste tutte le circostanze, La convenuta NON HA MOTIVATO IL RIFIUTO da farsi solo ed esclusivamente nella ### di ### Tale condotta denota un comportamento palesemente non collaborativo, ostativo alla rapida definizione della lite. Si osserva, inoltre, che qualsiasi eventuale motivazione che la convenuta potesse tentare di riportare successivamente in comparsa conclusionale risulterebbe inevitabilmente tardiva e, quindi, non condivisibile, atteso che la relativa istanza non è stata depositata tempestivamente come richiesto dal giudice in udienza. In proposito, si evidenzia che, nonostante l'impegno verbale della convenuta di depositare la comparsa conclusionale agli atti del processo telematico, ad oggi nulla risulta depositato. Tale omissione ha conseguenze

significative sul piano processuale: ### alla valutazione completa delle proprie difese: la comparsa conclusionale rappresenta il momento in cui la parte espone in modo organico e documentato le proprie ragioni; il mancato deposito impedisce al giudice di considerarle tempestivamente e integralmente. Tardività di qualsiasi argomento successivo: eventuali motivazioni riportate successivamente risulterebbero tardive e quindi inammissibili, con inevitabile pregiudizio per la parte istante. ### della comparsa conclusionale, unitamente alla mancata motivazione in udienza del rifiuto della proposta transattiva, configura un comportamento dilatorio e non collaborativo, contrario ai principi di leale cooperazione e speditezza del procedimento . In definitiva va affermato che a fronte di una proposta del giudice ai sensi dell'art.185 bis le parti hanno l'obbligo di assumere in ordine al suo contenuto una posizione seria e responsabile, potendo per contro integrare, il disinteresse e la pervicace volontà di proseguire la lite, condotte valutabili ai sensi degli artt.91, 92 e 96 co. III° nonché 116 cpc ### l'art. 96 che: se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto supra esposto circa la censurabile condotta dell'assicurazione in relazione all'assenza di un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del giudice, si ritiene equo ed appropriato condannare la convenuta al pagamento di una somma pari al 50% dei compensi di causa liquidati a suo carico.

Spese di lite ### il valore della lite e l'attività effettivamente svolta dalla parte istante, si ritiene equo procedere alla liquidazione delle spese legali facendo riferimento ai parametri massimi indicati dal scaglione. Pur non essendo la controversia di particolare complessità tecnica, la parte istante ha sostenuto un'attività difensiva completa e diligente, comprendente la predisposizione di atti, la partecipazione alle udienze ordinarie e di

espletamento della prova e la gestione di tutti gli adempimenti processuali, ###
sorte capitale della controversia, pari a € 4.800,00, risulta superiore alla
media dei valori indicati dallo scaglione per controversie analoghe,
giustificando l'applicazione dei valori massimi dei parametri. La somma così
determinata appare proporzionata e commisurata all'attività effettivamente
svolta e al valore della lite, rispettando i principi di equità e ragionevolezza
propri della disciplina in materia di liquidazione dei compensi legali.
Per tali ragioni, le spese legali vengono liquidate come in dispositivo con
applicazione dei valori massimi

PQM

Il Giudice di pace Avv. ### definitivamente pronunciando, così provvede:

-Preliminarmente dichiara la contumacia di entrambi i convenuti -Dichiara il
convenuto responsabile, del sinistro per cui è causa, nei confronti dell'attore
e per l'effetto -Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare a titolo di
risarcimento dei danni occorsi al veicolo di proprietà dell'attore, ed esso
attore la somma complessiva € 4800,00 oltre, interessi legali e rivalutazione
monetaria dall'evento fino al saldo -Condanna i convenuti in solido con il
responsabile civile alla refusione in favore di esso attore delle spese da
quest'ultimo sostenute per il giudizio che liquida come di seguito: -Tabelle:
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) -Competenza: giudice di pace -Valore della
causa: da € 1.101 a € 5.200 -FaseCompenso -Fase di studio della controversia,
valore massimo:€ 354,00 -Fase introduttiva del giudizio, valore massimo:€ 378,00
-Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo:€ 528,00 -Fase decisionale,
valore massimo:€ 638,00 -Compenso tabellare (valori massimi)€ 1.898,00 -Spese
generali (15% sul compenso totale)€ 284,70 -### (4%)€ 87,31 -Totale
imponibile€ 2.270,01 -IVA 22% su Imponibile€ 499,40 - COMPENSO LIQUIDABILE€
2.769,41 - con attribuzione all' avv.to costituito per fattone anticipo •
CONDANNA la convenuta assicurazione al pagamento ai sensi dell'art.96 co.III°
della somma di € 1.135,205 (50% di € 2.270,01 in favore dell'attore
La presente sentenza è stata emessa in conformità dell'art. 45 n.17 L. 69/2009
di modifica dell'art. 132 comma2 n. 4 c.p.c. ### deciso in ### in data ### (Avv.
)

Depositato in cancelleria in data _____.

IL CANCELLIERE

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 457/2026 del 30-03-2026 Giudice di Pace di Gragnano reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/gdp/gragnano/2026/457.html#eceb0>